



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

N. 557/PAS/3835.10089 D (1)

Roma, 8 marzo 2006

OGGETTO: Attività di sicurezza privata svolta senza licenza. Vigilanza privata e portierato.

AI SIGG. PREFETTI DI

CAGLIARI, NUORO,
ORISTANO, SASSARI

AI SIGG. QUESTORI DI

CAGLIARI, NUORO,
ORISTANO, SASSARI.

Con nota n. M-ITPR-NUUTG00040542006/Gab del 26 febbraio 2006 il Prefetto di Nuoro ha interessato questo Dipartimento, informando anche gli altri Prefetti delle province della Sardegna, in ordine alle frequenti segnalazioni di abuso, asseritamente compiuti da imprese che forniscono servizi di portierato, consistenti nell'offerta di prestazioni sostanzialmente analoghe a quelle proprie degli istituti di vigilanza privata.

Si tratta di un fenomeno già segnalato, in passato, da altre Prefetture, e, recentemente, da una Associazione di istituti di vigilanza operanti in Sardegna, nei confronti del quale questo Dipartimento ha sempre perseguito una linea di chiara distinzione fra le attività di "portierato", disciplinate dall'art. 62 del Testo Unico delle leggi di p.s. e degli artt. 111 e 113 del relativo Regolamento di esecuzione, e quelle di "vigilanza", a mezzo di guardie particolari giurate, disciplinate dagli artt. 133 e seguenti dello stesso Testo Unico.

L'abrogazione dei menzionati articoli di legge e di regolamento concernenti il "portierato", disposta dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, non fa venir meno la distinzione concettuale fra i due istituti tanto più che la stessa norma abrogatrice ha espressamente operato "limitatamente alla parte che disciplina gli adempimenti ed i procedimenti ivi indicati".

Del resto, ove così non fosse stato, avrebbe dovuto realizzarsi, semmai, il fenomeno inverso: di assorbimento nella disciplina della "vigilanza" anche di quelle attività di custodia insite nel "portierato".

La distinzione fra i due ambiti di attività, assolutamente necessaria per evitare elusioni del dettato normativo, che sottopone l'espletamento di attività di sicurezza



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

privata a speciali condizioni e controlli dell'autorità di pubblica sicurezza, assume, inoltre, valenza anche ai fini di tutela della concorrenza e del mercato, posto che gli istituti di vigilanza sono tenuti a sostenere costi aggiuntivi rispetto ad ogni altra impresa di servizi, sia con riguardo alla retribuzione del personale, che in relazione agli oneri organizzativi e finanziari derivanti dalla disciplina pubblicistica che li concerne, e ad osservare un regime tariffario vincolato dall'approvazione prefettizia (le cosiddette "tariffe di legalità").

Tanto premesso, si osserva che il Consiglio di Stato, pur negando la possibilità di stabilire in via amministrativa una casistica vincolante, in mancanza di una disposizione di legge autorizzatrice (parere n. 7556/2004 del 14 luglio 2004), ha tuttavia invitato a trarre i criteri discriminatori dalla normativa vigente, osservando, a tal fine, che spetta alle guardie giurate la difesa privata della proprietà (mobiliare o immobiliare), mentre nelle attività di portierato possono ritenersi comprese solo quelle che, "volte a realizzare l'inviolabilità del domicilio, consentono di opporsi all'ingresso altrui non autorizzato dall'avente diritto", escludendo, in ogni caso, a quest'ultime, di porsi come "integrative" delle attività di prevenzione e di sicurezza svolte dalle forze dell'ordine.

In conseguenza di tale discriminazione, che il Consiglio di Stato ha tratto anche dalla giurisprudenza penale della Corte di Cassazione, il predetto Organo consultivo ha inoltre osservato, che:

- ai portieri non può essere attribuito un obbligo di esporsi al rischio inerente alla difesa attiva della proprietà da eventuali aggressioni esterne (Cass. 14 nov. 1978, n. 5251);
- occorre in ogni caso la licenza prefettizia per lo svolgimento in forma imprenditoriale, anche senza uso di armi, di attività rivolte a segnalare via radio alle competenti autorità eventuali aggressioni o situazioni di pericolo per la proprietà privata (Cass. 17 dic. 2002, n. 42204).

Tanto premesso, le SS.LL. vorranno disporre che, nel quadro delle attività di controllo del territorio, anche con il concorso della polizia municipale, le forze di polizia verifichino la sussistenza o meno del fenomeno lamentato, cui seguiranno, se del caso, le competenti segnalazioni di reato e, comunque, un pronto riferimento ai Sigg.ri Prefetti per una aggiornata valutazione del fenomeno e per gli eventuali provvedimenti di competenza.

I sigg. Questori cureranno, inoltre, di estendere i controlli di competenza anche nei confronti degli stessi istituti di vigilanza, nell'ambito dei quali verificheranno particolarmente il corretto impiego del personale dipendente ed eventuali commistioni fra attività di vigilanza e quelle di portierato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

Delle attività svolte, delle irregolarità eventualmente riscontrate e dei provvedimenti adottati, nonché dei risultati cognitivi acquisiti si prega di voler dare notizia a questo Dipartimento entro il 30 aprile prossimo venturo, segnalando tempestivamente eventuali emergenze.

PER IL MINISTRO
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
(De Gennaro)